



REGOLAMENTO FONDO EASI



INDICE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)	1
Articolo 2 (Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione)	2
Articolo 3 (Decorrenza delle prestazioni)	4
Articolo 4 (Contribuzione)	5
Articolo 5 (Modalità di versamento)	6
Articolo 6 (Mancato versamento dei contributi, Sospensione delle prestazioni, Riattivazione delle prestazioni)	7
Articolo 7 (Decadenza del diritto alle prestazioni)	
Articolo 8 (Variazione, cessazione del datore di lavoro)	8
Articolo 9 (Il Programma dell'Ente Assistenza Sanitaria Integrativa)	
Articolo 10 (Privacy e tutela dei dati personali e sensibili)	9



Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati, Imprese ICT, Professioni Digitali, Stp, Professionisti non Ordinistici, in seguito in sigla "EASI", costituito con atto pubblico il 18 aprile 2007 in attuazione dell'accordo istitutivo contemplato dal CCNL per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati sottoscritto il 30 marzo 2007.

Hanno l'obbligo di iscrizione ad EASI tutte le aziende che applicano i seguenti CCNL:

- **CCNL CED, ICT, Professioni Digitali e STP (ASSOCED - LAIT – UGL TERZIARIO, cod.H601;**
- **CCNL Professionisti non ordinistici (LAIT - LAIT CERT - AIESIL - UGL TERZIARIO, cod.H472.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme dell'atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti riguardanti EASI.

La contribuzione al Fondo potrà essere modificata solo ad opera delle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al secondo comma.

Art. 2 (Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione)

Le aziende destinatarie dei contratti di cui all'articolo 1 comma 2, hanno l'obbligo di iscrivere ad EASI tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata pari o superiore a 12 mesi e gli apprendisti.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto e del Contratto Collettivo richiamato assumono la qualifica di iscritti ad EASI i lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno e a tempo parziale. Per i dipendenti assunti a tempo parziale (orizzontale, verticale, misto) si versano senza alcuna riduzione gli importi dovuti sia a titolo di una tantum che di contributo ordinario.

È altresì consentita l'iscrizione ad EASI dei dipendenti della Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL di riferimento, delle Organizzazioni Collegate e delle loro articolazioni territoriali.

L'iscrizione ad EASI presuppone la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche.

L'iscrizione ad EASI deve avvenire contestualmente all'assunzione dei lavoratori dipendenti di cui al comma 1 del presente articolo.

La domanda di iscrizione e la cancellazione della iscrizione si intendono perfezionate solo se effettuate utilizzando il portale web dedicato raggiungibile dal sito internet www.fondoeasi.it.

L'elenco dei dipendenti iscritti viene inserito nelle "liste di contribuzione" utilizzando il portale web di cui sopra e contenenti: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo anagrafico, indirizzo e-mail, tipologia del rapporto di lavoro (rapporto a tempo indeterminato o determinato, tempo pieno o tempo parziale), livello di inquadramento, data di assunzione e gli altri dati richiesti dal formulario.

Le aziende devono iscriversi sul portale web dedicato del Fondo, fornendo un indirizzo mail (NON PEC) e le altre informazioni anagrafiche richieste. Riceveranno a mezzo mail le credenziali per l'accesso con le quali potranno accedere ed iscrivere i dipendenti, variarli e/o comunicare le eventuali cessazioni del rapporto di lavoro degli stessi, verificare la propria situazione contabile e visionare le eventuali comunicazioni da parte del Fondo.

Le Aziende sono altresì tenute ad aggiornare tempestivamente i propri contatti in caso di variazione degli stessi, pena la perdita delle comunicazioni del Fondo e l'impossibilità di garantire la corretta copertura sanitaria integrativa ai propri dipendenti.



L'iscrizione delle Aziende può avvenire direttamente o tramite i Centri Servizi del Terziario (CST) o Professionisti. Le successive comunicazioni saranno sempre riferite all'Azienda interessata ed al Centro Servizi del Terziario (CST) o al Professionista.

Tutte le variazioni (cessazioni, trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, cambi di indirizzo o altro) rispetto ai dati originariamente registrati, dovranno essere comunicate attraverso il portale web dedicato raggiungibile dal sito www.fondoeasi.it, contestualmente al verificarsi delle cause di variazione e non oltre il termine di versamento periodico dei contributi.

Al fine di determinare gli aventi diritto all'iscrizione le Aziende faranno riferimento ai dati risultanti dalla denuncia contributiva mensile INPS.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro l'Azienda è tenuta ad aggiornare tempestivamente l'anagrafica del dipendente sul portale web dedicato e a darne contestuale comunicazione scritta, a mezzo e-mail, al SERVIZIO CONTRIBUTI di EASI: **contributi@fondoesasi.it**.

Nel caso di comunicazione tardiva della cancellazione di un dipendente, per cessazione del rapporto di lavoro, eventuali richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione/compensazione dei contributi versati non possono essere accolte qualora inoltrate successivamente all'utilizzo dei contributi per la copertura assicurativa del dipendente stesso.

Art. 3 (Decorrenza delle prestazioni)

Le prestazioni di assistenza sanitaria decorrono per eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 7° mese successivo alla “data di decorrenza del versamento ordinario”.

La data di decorrenza del versamento è il primo giorno del mese in cui è avvenuta l’assunzione.

Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi.

Fatto salvo quanto riportato in tema di cessazione del rapporto al successivo art. 7, in caso di cessazione del rapporto lavorativo e di susseguente riassunzione in un settore in cui si applica il CCNL di cui all’articolo 1 (anche presso il medesimo datore di lavoro) se la nuova iscrizione avviene nell’arco di 6 mesi dalla data di cessazione, il dipendente matura il diritto alle prestazioni dal primo giorno del mese in cui è stato nuovamente iscritto. In caso contrario l’iscrizione sarà equiparata a nuova iscrizione e dunque varrà quanto riportato al comma 1° del presente articolo.

L’aspettativa non retribuita o l’applicazione degli ammortizzatori sociali equivalgono a cessazione del rapporto di lavoro dipendente, per la durata dell’aspettativa o della fruizione degli ammortizzatori sociali, salvo che l’Azienda non prosegua i versamenti. In ogni caso, al termine della sospensione, l’Azienda riprenderà i versamenti, non sarà da questa dovuta l’una tantum e il diritto alle prestazioni maturerà dal primo giorno del mese di ripresa del pagamento.

In nessun caso è da considerarsi aspettativa non retribuita il periodo di astensione, sia obbligatoria che facoltativa, per maternità.

Per tutta la materia relativa alle prestazioni ogni comunicazione dovrà essere indirizzata ad EASI - SERVIZIO PRESTAZIONI, indirizzo e-mail: [**prestazioni@fondoeasi.it**](mailto:prestazioni@fondoeasi.it).



Art. 4 (Contribuzione)

L'obbligo contrattuale viene assolto mediante il versamento della quota di iscrizione (una tantum) e del contributo ordinario mensile, determinati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro riguardanti EASI. La quota di iscrizione una tantum è integralmente a carico del datore di lavoro.

Il contributo ordinario mensile è posto, invece, in parte a carico dell'Azienda e in parte a carico del lavoratore, secondo la ripartizione e negli importi stabiliti dai CCNL di cui all'art.1. La quota di competenza del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione e versata al Fondo EASI unitamente alla quota a carico dell'Azienda.

Quota una tantum: tutte le Aziende sono tenute a corrispondere ad EASI, l'importo una tantum stabilito dai CCNL di cui all'art.1, per ogni dipendente assunto e/o iscritto.

La quota una tantum va versata solamente all'atto dell'iscrizione del dipendente e non è più dovuta nel periodo di mantenimento dell'iscrizione del dipendente ad EASI, in costanza del suo rapporto di lavoro.

Contributo ordinario: tutte le Aziende sono tenute a corrispondere ad EASI il contributo ordinario stabilito dai CCNL di cui all'art.1 per ogni singolo dipendente.

La contribuzione ordinaria decorre dal primo giorno del mese di inizio dell'attività lavorativa.

In ogni caso di versamento errato saranno valutate le modalità di restituzione o compensazione, purché l'errore sia segnalato prima che gli importi siano stati utilizzati per le predisposte coperture assicurative.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso di mese la contribuzione è dovuta per tutto il mese.

Per tutta la materia relativa alla contribuzione ogni comunicazione dovrà essere indirizzata ad EASI - SERVIZIO CONTRIBUTI, indirizzo e-mail: [**contributi@fondoeasi.it**](mailto:contributi@fondoeasi.it).



Art. 5 (Modalità di versamento)

Il pagamento della contribuzione dovuta al Fondo avviene con cadenza trimestrale anticipata, relativamente a ciascun lavoratore avente diritto in forza presso l'Azienda, alle seguenti scadenze:

- **entro il 31 gennaio, per il trimestre 1° gennaio – 31 marzo;**
- **entro il 30 aprile, per il trimestre 1° aprile – 30 giugno;**
- **entro il 31 luglio, per il trimestre 1° luglio – 30 settembre;**
- **entro il 31 ottobre, per il trimestre 1° ottobre – 31 dicembre.**

Per i lavoratori assunti nel corso di un trimestre per il quale siano già stati effettuati i pagamenti contributivi, l'Azienda provvede al pagamento delle quote relative alle mensilità residue del trimestre in corso unitamente al primo pagamento trimestrale utile successivo.

È facoltà dell'Azienda effettuare il pagamento della contribuzione annuale in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno, previa comunicazione al Fondo.

I pagamenti della contribuzione sono effettuati, di norma, mediante addebito diretto SEPA (SEPA Direct Debit – SDD). In alternativa, l'Azienda può optare per il pagamento mediante il sistema PagoPA. Ai fini dell'attivazione del sistema SDD, l'Azienda sottoscrive apposito mandato di addebito diretto, autorizzando il Fondo EASI ad effettuare gli addebiti sul conto corrente indicato dall'Azienda medesima, nel rispetto della normativa vigente in materia di pagamenti nell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA).

Il mandato SDD ha validità sino a revoca e consente al Fondo di disporre gli addebiti relativi ai pagamenti contributivi alle rispettive scadenze previste dal presente articolo.

Il Fondo EASI provvede a trasmettere alle Aziende, con riferimento ai soli lavoratori aventi diritto, il prospetto contributivo recante l'indicazione degli importi dovuti e del relativo periodo di competenza. L'Azienda è tenuta a verificare la correttezza dei dati contenuti nel prospetto contributivo e a comunicare al Fondo, entro il giorno 20 del mese nel quale ricade la scadenza del pagamento, eventuali variazioni riguardanti assunzioni, cessazioni o altre modifiche inerenti ai lavoratori iscritti.

In mancanza di comunicazioni entro il predetto termine, il Fondo procederà all'addebito dell'importo risultante dal prospetto contributivo trasmesso.

Qualora l'Azienda opti per il sistema PagoPA, il Fondo rende disponibile il relativo avviso di pagamento contenente l'indicazione dell'importo dovuto e del periodo di competenza, sulla base del medesimo prospetto contributivo.

L'Azienda è tenuta a verificare la correttezza dei dati comunicati nel prospetto contributivo e a segnalare eventuali variazioni entro il giorno 20 del mese di scadenza del pagamento, provvedendo al pagamento dell'importo dovuto entro i termini di cui al comma 1.

Nella prima disposizione di addebito o nel primo avviso di pagamento successivo all'iscrizione dell'Azienda al Fondo sarà altresì conteggiata l'eventuale quota una tantum dovuta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente Regolamento.

Qualora la scadenza del pagamento coincida con il sabato, la domenica o altro giorno festivo, la stessa si intenderà automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

L'eventuale revoca del mandato SDD dovrà essere comunicata dall'Azienda al Fondo secondo le modalità dallo stesso indicate. In tal caso, l'Azienda sarà tenuta ad effettuare i successivi pagamenti mediante il sistema PagoPA o altra modalità eventualmente autorizzata dal Fondo.

Art. 6 (Mancato versamento dei contributi. Sospensione delle prestazioni. Riattivazione delle prestazioni)

Il mancato pagamento dei contributi relativi ad un dipendente ancora in forza, in caso di morosità dell'Azienda che si protragga per due trimestri, determina la sospensione per quel lavoratore delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa.

La sospensione entrerà in vigore dal primo giorno successivo al semestre di morosità dell'Azienda. Le prestazioni possono essere riattivate solo a seguito dell'effettivo pagamento mediante sistema SDD o PagoPA la cui ricevuta ed il cui modulo per il ravvedimento, andranno inviati a mezzo e-mail all'indirizzo contributi@fondoeasi.it.

Ricevuta la comunicazione, il Servizio Contributi, entro 20 giorni, svolgerà le verifiche bancarie ed amministrative relative alla correttezza dei pagamenti e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, ne darà conferma all'azienda ed al dipendente.

Nel caso di sospensione delle prestazioni che si protragga per oltre un semestre, senza che sia avvenuta alcuna segnalazione da parte dell'Azienda (cessazione, modifica rapporto di lavoro, ravvedimento, ecc.), sarà chiusa la posizione assistenziale del dipendente che, pertanto, per essere nuovamente posto in copertura, dovrà essere iscritto ex novo, come indicato al precedente art. 2.

Restano impregiudicati i diritti di riscossione dei primi sei mesi di mancato pagamento dei contributi, nei confronti dell'Azienda.

Art. 7 (Decadenza del diritto alle prestazioni)

Il diritto alle prestazioni da parte dei dipendenti si estingue:

- a. Per scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, di EASI;
- b. Per decesso del dipendente;
- c. Per cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- d. Per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi.

Art. 8 (Variazione, cessazione del datore di lavoro)

Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro, da qualsiasi causa sia derivata, con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, si configura un'ulteriore ipotesi di decadenza del diritto alle prestazioni rispetto a quelle previste nell'articolo precedente.

Con riferimento al caso in cui l'Azienda per qualsiasi motivo sospenda la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne contestuale comunicazione ad EASI e a cancellare i dipendenti iscritti attraverso la procedura indicata al precedente art. 2.

Nel caso di comunicazione di successiva prosecuzione del rapporto lavorativo con l'eventuale azienda subentrante, se ciò avverrà entro 6 mesi dalla comunicazione della sospensione o cessazione, la prestazione per il dipendente continuerà ad essere operante a patto che il nuovo datore di lavoro provveda contestualmente a comunicare per iscritto il subentro e provveda ai successivi pagamenti. Non è prevista la possibilità di richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione dei contributi versati.

EASI metterà in atto tutte le azioni necessarie all'incasso del saldo dei contributi eventualmente ancora dovuti dall'Azienda alla data della richiesta della cancellazione.

Art. 9 (Il Programma dell'Ente Assistenza Sanitaria Integrativa)

Gli Organi di EASI approvano con specifico provvedimento il Programma di Assistenza Sanitaria Integrativa, comprendente definizioni, prestazioni, esclusioni e modalità di erogazione nonché la definizione della idonea documentazione sanitaria.

Art. 10 (Riservatezza e protezione dei dati personali e sensibili)

Tutti i dati conferiti dalle aziende e dai loro dipendenti saranno trattati dagli Organi di EASI secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D. Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.



Sede legale:

Via Goito, 39 - 00185 Roma

fondoeasi.it

segreteria@fondoeasi.it

tel. 06/45499470